

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (C.F. n. 97503840585-Partita I.V.A. 10110821005), con sede in Roma, Viale Oxford 81, di seguito denominata “FONDAZIONE”, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore*, Dott.ssa Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitogli con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 ed interviene in esecuzione delle Deliberazioni D.G. n. 468/2013 e n. 539/2014.

E

L'Impresa **CENTRALPOL S.R.L.** (C.F. e Partita I.V.A. n. 07756851007) con sede in Roma, via dell'Annunziatella, 61, che nel seguito viene definita “FORNITORE” nella persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico, Dott. Fabrizio Fragione, nato a Roma il 11/02/1972, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri derivanti dalla carica sociale come risulta da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma.

PER

l'affidamento triennale del **“Servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto 5”- CIG 0459889866 / CIG derivato 57739752E7.**

L'anno duemila 2014, il giorno 4 del mese di settembre, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me, Dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli

effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi i Legali Rappresentanti nominati ed indicati in epigrafe:

- la Dott.ssa Tiziana Frittelli che è persona a me nota;
- il Dott. Fabrizio Fragione personalmente identificato mediante documento di identità n. AT3591914 rilasciato dal Comune di Roma il 02/08/2012 con validità fino al 11/02/2023;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale Lazio n. 26/2007, in data 01/07/2008 veniva attivata la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – costituita tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – al fine di attuare una sperimentazione gestionale avente ad oggetto primario la gestione delle attività sanitarie facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, cui la stessa Fondazione è subentrata con la medesima decorrenza del 01/07/2008;
- b. con successiva Legge Regionale n. 6/2011, al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Tor Vergata superando la sperimentazione gestionale avviata e di cui al precedente punto, la Regione Lazio ha promosso il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e la conseguente costituzione della stessa in Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., da attuarsi secondo il procedimento di legge, prevedendo il subentro di quest'ultima, ad avvenuta costituzione ed attivazione della medesima, in tutti i rapporti giuridici attivi

- e passivi attualmente in capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ad oggi attiva ed operante;
- c. conformemente a quanto previsto art. 24, comma 3, del vigente Statuto della Fondazione, in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale avviata il 01/07/2008, resta in capo alla Fondazione la prosecuzione delle attività di gestione, nel rispetto delle vigenti norme organizzative statutarie della stessa Fondazione e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, sino all'attivazione della costituenda Fondazione Policlinico Tor Vergata IRCSS prevista dalla richiamata Legge Regionale n. 6/2011;
- d. per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del "Servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici" la Fondazione ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- e. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara ristretta il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n.2 del 8 gennaio 2010 nonché sulla GUCE n. 2009/S 252-363131 del 31 dicembre 2009;
- f. con Determinazione n. B00401 del 07/02/2013 della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 5 della procedura di gara;
- g. con Deliberazione DG n. 468 del 25/07/2013 la Fondazione ha recepito la sopra citata Determinazione n. B00401 del 07/02/2013 e tutti i suoi allegati, procedendo contestualmente alla presa d'atto della intervenuta definizione del fabbisogno orario sia per il Servizio di vigilanza mediante piantonamento (armata) sia per il Servizio di custodia-sorveglianza (non armata) per gli effetti della applicazione della normativa di revisione e contenimento della spesa pubblica, ferme restando le condizioni di aggiudicazione della gara regionale;
- h. il Fornitore, con nota in atti prot. 20647 del 24/09/2013, ha comunicato di voler

subappaltare il Servizio di custodia-sorveglianza (non armata) alla Società Gelma S.r.l., a conferma di quanto dichiarato in sede di gara regionale;

- i. si è proceduto ad accertare il possesso da parte della Società Gelma S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e la relativa procedura si è conclusa con atto del 02/04/2014;
- j. richiamato il verbale dell'incontro intervenuto tra la parti in data 27/03/2014, nell'ambito del quale si è convenuto sull'assetto definitivo del fabbisogno orario per il Servizio di vigilanza mediante piantonamento (armata) e per il Servizio di custodia-sorveglianza (non armata), nonché richiamate le Relazioni Tecniche del Fornitore, in atti prot. n. 9986/2014 e prot. n. 13005/2014, che si allegano integralmente al presente contratto sotto le lettere "A" e "B", relative al Servizio di tele radio allarme e video-sorveglianza e recanti ricognizione e ripristino dei sistemi di sicurezza, antintrusione e TVVC installati presso la Fondazione, condivise dal Direttore dell'esecuzione del contratto anche sotto i profili di congruità ed efficienza del Servizio complessivo;
- k. con Deliberazione D.G. n. 539 del 24/06/2014 la Fondazione ha recepito la rimodulazione del Servizio sulla base degli atti citati alla superiore premessa, prevedendo una spesa definitiva complessiva di importo pari ad € 2.555.852,75 (duemilionicinquecentocinquantaquattromilaottocentocinquantaquattro/75) + IVA;
- l. che, con note in atti prot. n. 22265 e n. 22268 del 10/10/2013, la Fondazione ha inviato all'U.T.G. della Provincia di Roma la richiesta di informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. rispettivamente in riferimento al Fornitore ed alla Società indicata quale subappaltatrice; essendo decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, la Fondazione, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del sopra citato Decreto, procede alla stipula del presente atto in

pendenza del rilascio delle informazioni prefettizie. Qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa la Fondazione revoca l'affidamento e recede dal presente atto;

- m. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria;
- n. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dal Disciplinare Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- o. il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 29 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'oneri con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'esecuzione del Servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto e relativi allegati:
 - dalle clausole del Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati, dal Disciplinare Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.

3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell'Offerta Tecnica, il tutto nel limite massimo dell'importo del valore economico complessivo pari ad € 2.555.852,75 + IVA (duemilionicinquecentocinquantacinquemilaottocentocinquantadue/75), di cui alla Deliberazione D.G. n. 539 del 24/06/2014.

2. Per l'esecuzione del Servizio di vigilanza mediante piantonamento (armata) e del Servizio di custodia-sorveglianza (non armata), il Fornitore si impegna a rispettare

l'articolazione oraria settimanale stabilita come di seguito indicato:

ORARIO	00,00-24,00	00,00-24,00	00,00-24,00	07,00-19,00	22,00-06,00	22,00-06,00	06,00-22,00	06,00-22,00	06,00-22,00
Tipo Servizio	G.P.G. Armata	Custodia Non armata	Custodia Non armata						
Lunedì	24	24	24	12	8	8		16	16
Martedì	24	24	24	12	8	8		16	16
Mercoledì	24	24	24	12	8	8		16	16
Giovedì	24	24	24	12	8	8		16	16
Venerdì	24	24	24	12	8	8		16	16

Sabato	24	24	24	12	8	8		16	16
Domenica	24	24	24		8		16		
TOTALE	168	168	168	72	56	48	16	96	96

3. Per l'esecuzione del Servizio di tele radio allarme e video-sorveglianza e servizi connessi, il Fornitore si impegna altresì al ripristino degli attuali impianti/sistemi di sicurezza, antintrusione e TVVC installati presso la Fondazione nonché all'integrazione degli apparati, secondo quanto previsto nelle Relazioni Tecniche del Fornitore, Allegati A e B del presente atto, condivise dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri, resta salva la facoltà della Fondazione di procedere, in corso di esecuzione, a rimodulazione del Servizio sulla base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso.

Articolo 3 - Durata del contratto

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'art. 2, il contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 00.00 del 05/09/2014, data di avvio del Servizio.

Articolo 4 - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Fornitore

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto la Fondazione mette a disposizione del Fornitore i locali siti a Quota -4,40 (piano -1), Quadrante 2, Settore H, di cui alla planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera "C", con destinazione d'uso Sala Controllo vigilanza.
2. Il Fornitore si impegna ad allestire, a proprie spese, i locali messi a disposizione dalla Fondazione con quanto necessario a consentire l'installazione e l'uso funzionale degli apparati di tele radio allarme e video-sorveglianza da parte del Fornitore medesimo. Il Fornitore, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione o la messa in funzione di apparecchiature/attrezzature, deve informare

preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'introduzione di dette nuove apparecchiature/attrezzature dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.

3. La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a totale carico del Fornitore e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte del Fornitore alla Fondazione.
4. Il Fornitore provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.
5. Sono a carico del Fornitore le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione.
6. E' a carico del Fornitore il servizio di pulizia dei locali, cui potrà provvedere con proprio personale o con pagamento diretto, da parte dello stesso Fornitore, dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice del Servizio Pulizia presso la Fondazione.
7. Il Fornitore si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.
8. La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato del Fornitore. Il Fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.
9. Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali messi a disposizione del Fornitore saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante la redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti nel quale verranno richiamate

anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati al Fornitore anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

10. La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà del Fornitore o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

11. La messa a disposizione dei locali al Fornitore è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del Servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.

Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni

caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Eventuali modifiche e/o integrazioni del/i Servizio/i, tali da determinare variazioni dell'importo complessivo del presente contratto, saranno oggetto di preventiva autorizzazione dalla Regione Lazio.
9. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in

vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, anche con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione del contratto, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento Capitolato Speciale d'Oneri, al Disciplinare Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dagli art. 2 e 7 del presente contratto;
 - c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, della Fondazione e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - e. dotare le Guardie Particolari Giurate, e ove richiesto anche il personale non armato preposto al servizio di custodia-sorveglianza, delle uniformi di modello conforme a

quello approvato dalle autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa/Sala Controllo;

- f. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone;
- g. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo ai lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- h. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- i. manlevare e tenere indenne la Fondazione per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- k. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- l. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di custodia-sorveglianza contestualmente alla firma del presente Contratto ed entro il 15 gennaio di ogni anno;
- m. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso

tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà della Fondazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Fondazione;

- n. essere consapevole che la Fondazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - o. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione, per quanto di rispettiva ragione;
 - p. assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “*collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione*”, a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
 3. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri che dovranno rimanere nella disponibilità di controllo da parte della Fondazione stessa.
 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Fondazione, le fatture relative a

ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del Servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalla Fondazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri, nel Disciplinare Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, nel presente contratto, nonché, in particolare per l'esecuzione del Servizio di tele radio allarme e video-sorveglianza e servizi connessi, nelle Relazioni Tecniche del Fornitore, Allegati A e B del presente contratto.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi e modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire affinché la Fondazione proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della Fondazione. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento dei corrispettivi.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare alla Fondazione con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report suddiviso per presidio, contenente

almeno le seguenti informazioni:

- presidio/i in cui sono stati richiesti i servizi;
 - tipologie dei servizi erogati;
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto.
4. Resta inteso che la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. Sarà compito della Fondazione trasmettere il report complessivo del servizio svolto alla Regione Lazio.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti alla Fondazione per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta pari a:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO
Vigilanza mediante piantonamento	Costo ora/uomo	€ 20,18
Custodia-sorveglianza	Costo ora/uomo	€ 11,95

Costo per D.U.V.R.I. €4.800,00

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
3. I prezzi indicati al comma 1 devono considerarsi comprensivi di tutti i servizi, descritti agli articoli 7.1-7.7 dell'Allegato A "Disciplinare Tecnico" al Capitolato Speciale d'Oneri e richiesti al Fornitore nonché degli eventuali oneri dovuti dall'osservanza di leggi e

regolamenti e/o disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, i seguenti conti correnti bancari dichiarati dal Fornitore:
 - Banca Popolare di Milano – codice IBAN IT78A0558403204000000014631
 - Banca Nazionale del Lavoro – codice IBAN IT02U0100503337000000005632nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali dichiara generalità e codice fiscale. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati, che verrà formalizzata mediante scambio di corrispondenza.
2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara

derivato (**CIG derivato**) **57739752E7** che segue l'acquisizione del codice identificativo di gara regionale (CIG padre 0459889866), salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; Il Fornitore si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare alla Fondazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.
4. L'inadempimento agli obblighi richiamati dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate alla Fondazione.
2. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalla Fondazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Per effetto di eventuale adesione all'Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari da parte della Società, il pagamento delle fatture è regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto che deve approvare il rendiconto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, su uno dei conti correnti riportati al precedente art. 10.
6. La accertata irregolarità contributiva e fiscale del Fornitore sospenderà la liquidazione delle fatture da parte della Fondazione.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati alla Fondazione e dovuti da tale interruzione.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti danno atto che la Fondazione, in conformità all'articolo 26, comma 1 lett. b), del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato "Documento di Informazione sui Rischi Specifici".
2. Il Fornitore deve uniformarsi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), elaborato a norma dell' art 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente alla stipula del presente contratto ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D", con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività

lavorativa oggetto d'appalto.

Articolo 14 - Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del Servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la Fondazione, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del Servizio. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero la Fondazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato Speciale d'Oneri e nell' Offerta Tecnica, fatta salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento come di seguito elencate, la Fondazione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento00).
3. Per ogni giorno solare di impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi, la Fondazione applicherà una penale pari a € 500.00 (cinquecento/00).
4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Report bimestrale di cui al precedente art. 8, comma 3, la Fondazione, applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00). A tal fine, verrà considerato come "non consegnato" il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente art. 8, comma 3.
5. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, ivi compresi gli allegati, e nella documentazione di gara.
6. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi

dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. L'importo complessivo delle penali richieste non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore della Fondazione una garanzia fideiussoria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle

penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti attuativi, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle attività di video-

sorveglianza;

8. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;
9. Per gli effetti del presente contratto e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Fornitore, nella persona del dott. Fabrizio Fragione, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Fornitore, accetta la designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, secondo la definizione dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo, in quanto preposto al trattamento dei dati stessi.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Fondazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Fondazione non sarà in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dal Fornitore che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico della Fondazione stessa.
3. A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile (RCD) in corso di validità con i seguenti massimali:
 - Polizza I° rischio fino a € 5.000.000,00;
 - Polizza II° rischio per € 5.000.000,00 in eccesso a€ 5.000.000,00.
4. Il Fornitore si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi

probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Il Fornitore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Articolo 18 - Risoluzione

1. Fatte salve le cause di risoluzione previste negli altri articoli del presente contratto, la Fondazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Fondazione, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Fondazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso la Fondazione si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti

Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 19 - Recesso

1. La Fondazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile/Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente

Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

- v. in osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16 del 2007;
 - vi. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.
 4. In caso di recesso della Fondazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 20 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. La Fondazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme

e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza della Legge Regionale n. 16 del 2007, in particolare a quanto statuito dall'art 7 comma 4.
5. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. L'Impresa dovrà garantire alla Fondazione l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre alla Fondazione, su richiesta della stessa, la inerente documentazione probatoria, nonché, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione. La Fondazione contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Fondazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22 - Responsabile della commessa e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel sig. Massimo Giorgioni il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti della Fondazione.
2. La Fondazione nomina il Dott. Luigi Ferrucci, Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
3. La Fondazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso del Fornitore, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e della scrupolosa osservanza da parte del Fornitore di tutte le

disposizioni e prescrizioni stabilite per la corretta esecuzione.

Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Fondazione.
3. In ogni caso la Fondazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore alla Fondazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 24 - Cessione di credito

1. Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, le cessioni di credito non sono ammesse, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte della Fondazione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

Articolo 25 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il sub-appalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La Fondazione prende atto che il Fornitore, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara nonché in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subappalta il Servizio di custodia-sorveglianza (non armata) alla società Gelma S.r.l., la quale risulta in possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che il relativo contratto di subappalto è depositato agli atti della Fondazione.
4. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Fondazione procede a revocare, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.
5. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare, parte dell'esecuzione del servizio successivamente all'aggiudicazione senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta della Fondazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.
6. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietato al Fornitore di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo Decreto.
7. La cessione fa sorgere nella Fondazione il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
8. L'autorizzazione da parte della Fondazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra la

Fondazione ed il Fornitore, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

9. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.
2. Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00(quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 27 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro della Fondazione.

Articolo 28 - Allegati

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i

seguenti atti/documenti:

Allegato "A" – Relazione Tecnica del Fornitore in atti prot. n. 9986/2014;

Allegato "B" – Relazione Tecnica del Fornitore in atti prot. n. 13005/2014;

Allegato "C" – Planimetria locali assegnati al Fornitore;

Allegato "D" – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Oneri debitamente sottoscritto dal Fornitore, Disciplinare Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore.

Articolo 29 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto dott. Fabrizio Fragione, in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Articolo 2 - Oggetto; Articolo 3 - Durata del contratto; Articolo 4 - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Fornitore; Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 9 - Corrispettivi; Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 12 - Trasparenza; Articolo 14 - Penali; Articolo 15 - Cauzione

definitiva; Articolo 16 - Riservatezza; Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 18 - Risoluzione; Articolo 19 - Recesso; Articolo 20 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 24 - Cessione di credito; Articolo 25 - Subappalto e cessione del contratto; Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 27 - Foro competente; Articolo 28 - Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto in carta resa legale su n. 33 pagine e n. 3 righe della pagina n. 34, comprese le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Il Legale Rappresentante Direttore Generale dott.ssa Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Per il Fornitore: Centralpol S.r.l.

Il Legale Rappresentante Amministratore Unico dott. Fabrizio Fragione

C.F.: FRGFRZ72B11H501T

Certificatore firma digitale: ArubaPEC SPA NG CA 3

Validità firma digitale dal 22/03/2012 al 22/03/2015

Firma digitale n. 7420080100063188 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Cristina Quattrini

C.F.: QTTMCR51H49H501T

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. JU5BA6ZTUN (DISPOSITIVO ASSEGNATO)